

XVIII legislatura

A.S. 648:

"Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"

Luglio 2018

n. 28



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2018). Nota di lettura, «A.S. 648: "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"». NL28, luglio 2018, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>).....	9
Articolo 3 (<i>Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità</i>)....	12
Articolo 4 (<i>Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto "Casa Italia" e agli interventi di edilizia scolastica</i>)	16

Articolo 1

(Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati)

Il comma 1 prevede che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

La RT, quanto ai profili d'impatto della norma, evidenzia che lo stesso dispositivo individua la decorrenza del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali tra i dicasteri, e, pertanto, avendo carattere ordinamentale, non ne discendono dalla medesima nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, un chiarimento sarebbe opportuno sulla decorrenza del trasferimento delle funzioni in materia di turismo non specificata dal comma 1 mentre viene precisata la decorrenza dal 2019 del trasferimento delle risorse. Al riguardo, va notato che il successivo comma 7, ultimo periodo afferma che all'esito del trasferimento, il Ministero delle politiche agricole, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, la norma di cui al comma 7 potrebbe essere intesa come limitativa dell'esercizio delle funzioni alle sole risorse trasferite e non come disciplinante la decorrenza dell'attribuzione delle funzioni.

Inoltre, per i profili di quantificazione, va segnalato che la RT dovrebbe contenere l'esposizione analitica dei capitoli di spesa che dovranno essere trasferiti alla competenza della nuova amministrazione¹.

In tal senso, va evidenziato che il comma 1 prevede espressamente il trasferimento dal MIBACT al MIPAAF, non solo di tutte le risorse umane e strumentali attualmente riferibili alla Direzione generale per turismo, ma anche di tutte quelle risorse che ad oggi siano "comunque" destinate all'esercizio delle competenze che formano oggetto di trasferimento, non fornendo la RT alcun ulteriore elemento di delucidazione in merito alla dimensione del "perimetro" e del contenuto di tali ulteriori risorse che dovranno essere oggetto di trasferimento al MIPAAF.

Infine, relativamente ai profili contabili inerenti al trasferimento alla istituenda Direzione del MIPAAF anche della gestione in conto "residui" degli stanziamenti ad oggi riconducibili alla Direzione del turismo del MIBACT, sarebbero opportuni

¹ Nel bilancio 2018, il CDR in relazione alla Direzione generale del Turismo del MIBACT vede uno stanziamento di risorse complessivo in gestione (competenza) di appena 46 milioni di euro annui, ripartito su circa 25 capitoli.

elementi di chiarificazione in merito alla dotazione dell'apposito fondo di risorse per la riassegnazione dei residui perenti del MIPAAFF, di parte corrente ed in conto capitale, relativamente all'adeguatezza delle risorse anche a fronte degli eventuali fabbisogni di spesa per riassegnazioni, che dovessero emergere in relazione ai capitoli trasferiti dal MIBACT per effetto del riordino in esame.

Il comma 2, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, prevede la soppressione della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciò detto, stabilisce che al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale, equivalente sul piano finanziario.

Si prevede, inoltre, che la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sia rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT si limita a ribadire che la norma prevede la soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ed il trasferimento dei relativi posti funzione, rispettivamente di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale presso il Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Sul punto, evidenzia che al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'istituzione del posto di funzione di Capo del Dipartimento del turismo - individuati, ai sensi del D.M. n. 5556 del 23 maggio 2014, in euro 301.443,29 al lordo degli oneri riflessi, come da tabella sottostante che si riproduce - sono compensati mediante soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, pari a due, individuati presso gli uffici di diretta collaborazione del MIPAAF, il cui costo complessivo è di 323.942 euro al lordo degli oneri riflessi.

Ai fini della predetta quantificazione, specifica che il costo di un dirigente di livello non generale, come da autorizzazione ad assumere di cui al DPCM 4 aprile 2017, è stimato per il MIPAAFF in euro 161.971,00 (onere complessivo, compresi gli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione, di cui e 77.204,00 per le competenze fisse e 84.767,00 per le competenze accessorie; al lordo degli oneri contributivi).

	dirigente I fascia capo dipartimento
stipendio tabellare	35.397,39
Posizione fissa	36.299,70
posizione variabile	89.700,02,
totale competenze fisse	181.397,09,
oneri contributivi sulle Competenze fisse	69.620,20
risultato	38.000:00
oneri contributivi su risultato	12.426,00
onere complessivo	301.443,29

Per effetto delle disposizioni in commento, la dotazione organica del personale dirigenziale del MIPAAF di cui al DPCM 105/2013, come modificata dal DPCM 143/2017, risulta rideterminata come segue:

- personale dirigenziale di livello generale da 11 posti di funzione a 13 posti di funzione (+1 dirigente generale proveniente dal MIBACT e +1 Capo Dipartimento);
- per il personale dirigenziale di livello non generale sono confermati n. 61 posti di funzione (+2 dirigenti provenienti dal MIBACT e -2 posti a seguito della compensazione a copertura del costo del nuovo Capo Dipartimento).

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, considerando la compensazione tra la nuova posizione di Capo dipartimento presso il MIPAAF, i cui profili di onerosità al lordo degli oneri riflessi sono stati correttamente calcolati in relazione agli importi di cui al D.M. 5556/2014, occorre evidenziare che il costo annuo lordo assunto dalla RT relativamente ad una posizione dirigenziale di II fascia del MIPAAF (161.971 euro annui lordi), andrebbe aggiornato al netto degli incrementi contrattuali riconosciuti con il CCNL area I 2015/2018, dal momento che l'importo indicato dalla RT corrisponde alla retribuzione unitaria omnicomprensiva lorda al 2015, cifra adottata per il computo del budget assunzionale 2016 dal DPCM 4 aprile 2017.

Quanto alla invarianza delle posizioni organiche complessive all'esito del riordino tra le due amministrazioni, posto che la RT afferma che la soppressione della direzione generale del Turismo del MIBACT e il trasferimento della relativa dotazione dirigenziale (di n. 1 dirigente generale e n. 2 dirigenti di II fascia) al MIPAAF, è compensata con la soppressione di n. 2 posizioni dirigenziali non generali della dotazione già in essere presso il MIPAAF, occorre rammentare che, affinché risultino idonee a compensare il nuovo onere da sostenersi per il Capo dipartimento, le posizioni dirigenziali di II fascia soppresse devono essere ad oggi effettivamente occupate.

Il comma 3 novella alcune disposizioni del d.lgs. 300/1999. In particolare, sono espunti i riferimenti alle competenze in materia di turismo in capo al Ministero delle attività produttive (ora MISE), mediante le modificazioni agli articoli 27, co. 3, e 28, co. 1, lett. a). La lett. b-bis) - inserita nel co. 3 dell'art 33 - individua le nuove competenze del MIPAAF: svolgimento di funzioni e compiti in

materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del MAECI, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. Con la novella all'art. 34, viene elevato da 2 a 4 il numero massimo dei dipartimenti istituiti presso il MIPAAFT.

Il comma 4 prevede che la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Il comma 5 stabilisce che la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

La RT conferma che i commi 3, 4 e 5 apportano modifiche a carattere ordinamentale in ordine alle attribuzioni e funzioni delle Amministrazioni coinvolte dal trasferimento delle funzioni in materia di turismo. In particolare, segnala che il comma 3, lettera e), apporta un "Intervento manutentivo" dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 300/1999 ove si provvede ad adeguare, da due a quattro, il numero delle strutture dipartimentali del MIPAAF, non solo alla modifica introdotta dal presente provvedimento, ma considerando anche l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che ha assunto la struttura dipartimentale con l'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 afferma che restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo», di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata «Scuola dei beni e delle attività culturali» e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

La RT evidenzia che la norma conferma nell'ambito delle competenze del MiBAC, con le relative risorse finanziarie, la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, istituto di formazione, ricerca e studi avanzati nei settori di competenza del MiBAC.

Precisa che, dal punto di vista contabile, si provvederà al trasferimento del capitolo n.6823, p.g. 2, da cui la Scuola riceve i propri contributi ordinari, dal CdR 16 – Direzione generale Turismo, al CdR 17 - Direzione generale Educazione e ricerca, in coerenza peraltro con l'attività di vigilanza esercitata da quest'ultima sulla Scuola medesima.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.

Il dispositivo prevede che le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società *in house* ALES.

La norma stabilisce che al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello "accessorio", previsto nell'amministrazione di destinazione, e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che il comma disciplina le modalità di individuazione delle risorse da trasferire.

In relazione all'assegno *ad personam* di cui si prevede il mantenimento, precisa che il riferimento è al trattamento economico più favorevole riconosciuto al personale interessato da precedenti procedure di trasferimento disposte dalle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 4, della legge 24 giugno 2013, n. 71 (per il personale proveniente dalla PCM); articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (per il personale proveniente da Cinecittà Luce s.p.a.) e articolo 10, comma 2, del D.P.C.M. 21 novembre 2016, di attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 (per il personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato).

La disposizione riconosce, inoltre, in favore del personale interessato dal trasferimento di funzioni, il diritto di opzione a permanere nei ruoli del MIBAC. Al fine di garantire la neutralità finanziaria, è previsto che le facoltà assunzionali del predetto Dicastero (che presenta la necessaria capienza derivante da economie da cessazione riferite all'anno 2017) siano ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.

Al fine di evitare l'insorgenza di maggiori oneri è altresì previsto che, all'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo provveda all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che lo scrutinio dei profili finanziari richiede che siano noti sin dall'esame del provvedimento legislativo i contingenti di personale soggetto a trasferimento al MIPAAF ed i livelli retributivi e di inquadramento corrispondenti presso il MIBAC, con i relativi dettagli in merito ai trattamenti economici medi annui - anche con riferimento alle indennità di amministrazione ed agli assegni *ad personam*.

Sul punto, va detto che la stessa RT fa esplicito riferimento a tre contingenti di personale che sarebbero attualmente in servizio presso la Direzione generale in questione del MIBACT e di provenienza di altre amministrazioni, dal momento che la norma riconosce la possibilità² che gli stessi mantengano un assegno *ad personam* "riassorbibile".

Detta circostanza, che in passato ha già interessato gli istituti coinvolti nei riordini delle competenze tra vari Ministeri, ha causato poi l'esigenza di provvedere in sede di contrattazione alla uniformazione dei trattamenti economici tra soggetti accessori allorchè dipendenti di varia provenienza risultino confluiti nella medesima amministrazione e al medesimo livello di inquadramento.

Elementi informativi sarebbero utili anche con riferimento ai progetti in corso e le convenzioni in essere della società *in house* ALES che è peraltro inclusa nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni pubblicato dall'ISTAT.

Il comma 8 prevede che al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale "equivalente" sul piano finanziario. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

² Il primo contingente fa riferimento ad una quota ex appartenente alla presidenza del consiglio dei ministri transitato nei ruoli del Mibact per effetto del transito disposto congiuntamente al trasferimento di funzioni in tema di turismo dalla presidenza del Consiglio al Mibact disposto in sede di conversione in legge del decreto legge n. 43/2013; l'aliquota di detto personale era originariamente transitato alla presidenza del consiglio per effetto del passaggio alla medesima delle competenze in materia di competitività e di turismo dal ministero delle attività produttive ex decreto-legge n. 181/2006; il secondo contingente pone riferimento al personale proveniente da Cinecittà spa ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legge n. 98/2011; il terzo contingente fa riferimento alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, ed al passaggio di una piccola parte del personale alle dipendenze della presidenza del consiglio dei Ministri.

La RT afferma che la norma determina in un numero massimo di 25 unità gli uffici dirigenziali generali del MIBACT, lasciando di fatto invariato il numero massimo di posti di funzione di livello dirigenziale generale, anche a seguito della soppressione della Direzione generale del Turismo.

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria della previsione, sono soppressi un numero di posti di livello dirigenziale di livello "non generale", equivalente sul piano finanziario, nell'organico del MIPAAF.

Pertanto, in sintesi, si ha: -1 dirigente generale al MIBACT poiché trasferito al MIPAAF, +1 dirigente generale di nuova istituzione e -2 posti di livello dirigenziale non generale a seguito della disposta compensazione, a copertura del costo del nuovo-dirigente generale MIPAAF. Ulteriori 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale sono portati in riduzione nella relativa dotazione organica del MIBACT in quanto trasferiti presso il Dipartimento del Turismo istituito presso il MIPAAF.

La RT afferma che tale previsione troverà compiuta definizione nel successivo Decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione che provvederà ad adeguare, tra l'altro, la Tabella A allegata al DPCM 171/2014 come modificata dall'articolo 2, comma 2, del DPCM 238/2017.

Pertanto, la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali dovrà prevedere, all'esito del riordino, oltre al numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale, il numero massimo di n.163 uffici dirigenziali di livello non generale.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo aumenta di n. 1 unità l'organico dirigenziale generale previsto dalla legislazione vigente per il MIBACT, compensandone il maggior onere con la riduzione di un numero - al momento indeterminato, di posizioni dirigenziali di II fascia -sebbene espressamente indicato dalla norma come "equivalente" sotto il profilo finanziario- la RT andrebbe integrata con elementi di chiarificazione circa l'onere medio annuo lordo ad oggi previsto per un dirigente di II fascia del MIBACT, e, parimenti, l'indicazione dell'onere medio annuo lordo di una dirigente di I fascia del medesimo dicastero, al fine di pervenire a conclusioni circa il numero e il "tipo" di posizioni dirigenziali di II fascia da sopprimere a fini di compensazione del nuovo posto di I fascia³. Gli importi andrebbero chiaramente aggiornati alla luce degli incrementi contrattuali disposti con la tornata 2016/2018.

Inoltre, per i profili attinenti alla invarianza finanziaria, si rammenta che, qualora si volesse attivare la posizione dirigenziale generale di nuova istituzione, a rigore, le posizioni dirigenziali da sopprimere a compensazione dovrebbero corrispondere a

³ Dalla consultazione della tavola riportata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del MIBACT, la retribuzione media annua dei dirigenti di I fascia al 2015 assommava a 145.000 - 153.000 euro lordi. La retribuzione annua lorda dei dirigenti di II fascia (Articolata in n. 3 livelli) andava dai 68.200 euro annui lordi ai 78.700 euro annui lordi.

posizioni che sono ad oggi effettivamente occupate, dovendo altrimenti ritenersi non valida la compensazione del nuovo onere disposta a valere della soppressione di n. 2 posizioni dirigenziali di II fascia che sono al momento vacanti.

Il comma 9 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

La RT riferisce che la norma prevede che, con successivo Decreto del Presidente della Repubblica, si provvede alla riorganizzazione dell'articolazione del MIPAAFT a seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, da realizzarsi anche mediante soppressione, fusione o accorpamento degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando i limiti dei posti di funzione dirigenziale generale e non generale come specificati al comma 2.

Al riguardo, considerando il dispositivo di mero tenore ordinamentale, nulla da osservare.

Il comma 10 prevede che fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La RT ribadisce che la norma prevede che l'avvalimento delle strutture del MIBACT fino al 31 dicembre 2018. Parallelamente, con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019/2021, le risorse finanziarie sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del MIPAAFT.

Al riguardo, ivi trattandosi di norma che disciplina la fase transitoria, nelle more del prodursi gli effetti del riordino, ciò che avverrà dal 1 gennaio 2019, non ci sono osservazioni.

Il comma 11 devolve, rispettivamente, al Ministro e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze relative all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e alla società Promuovi Italia S.p.A., in liquidazione. A tal fine novella l'art. 16 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

Il comma 12 modifica la composizione del Consiglio centrale del Club Alpino Italiano, riducendo da 5 a 4 il numero dei funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, a

seguito della soppressione della previsione relativa al componente designato dal «Ministero per l'agricoltura e le foreste». A tal fine novella l'art. 4, co. 1, della legge 91/1963.

Il comma 14 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e del CAI - Club Alpino Italiano sono modificati, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La RT si limita a certificare che i commi in rassegna apportano modifiche di carattere ordinamentale

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 15 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che la norma reca la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni di cui al presente articolo. Per quanto sopra esposto, dalle disposizioni di cui all'articolo 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, riprendendo riflessioni analoghe già svolte in passato, occorre ribadire che la mera apposizione di clausole di invarianza d'oneri, non assicura di per sé l'Amministrazione dall'assenza di nuovi o maggiori spese da porre carico del bilancio, se non alla luce di indicazioni in RT circa i criteri ed i metodi seguiti nella stima della compensazione della maggiore spesa prevista. Ciò valendo, a maggior ragione, allorché si sia in presenza di maggiori oneri di spesa aventi natura obbligatoria⁴.

Articolo 2

(Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Il comma 1 assegna al Ministero dell'ambiente le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale concernenti la sicurezza agroalimentare in Campania e il monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte.

Il comma 2 modifica l'articolo 2 del decreto-legge 136/2013 (sul monitoraggio in Campania, Taranto e Statte) prevedendo che il già istituito Comitato interministeriale non abbia più sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ma presso il Ministero dell'ambiente. Anche la segreteria e il supporto tecnico per la Commissione che ha il compito di individuare o potenziare il monitoraggio e la tutela dei terreni, e acque della regione Campania, non sono più assicurati dal Ministero per la coesione territoriale ma dal Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

⁴ CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di Controllo "Relazione quadrimestrale sulla tipologia e delle coperture e sulla quantificazione degli oneri dei provvedimenti legislativi", n. 3/2017, pagina 121 e seguenti.

Il comma 3 assegna al Ministero dell'ambiente le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio. Viene soppressa la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si attribuisce al Ministero dell'ambiente e non più alla soppressa Struttura di missione la proposta di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE.

Il comma 4 modifica l'articolo 35 del decreto legislativo 300/1999 attribuendo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: c-bis) promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati. Si elimina infine la previsione dell'applicazione al conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dell'ambiente del comma 5-bis dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 (possibilità di conferimento a personale esterno purché dipendente di amministrazioni pubbliche).

Il comma 5 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e sentito il Ministro dell'ambiente, la puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

Il comma 6 prevede che le risorse di cui al comma 5, per l'anno 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 7 prevede che con un regolamento di organizzazione si provveda ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 prevede che dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT, dopo aver descritto i commi 1, 2 e 3 afferma che da essi non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si riconducono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competenze istituzionalmente proprie del Ministero stesso, che dispone già delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie per il loro assolvimento, di cui alla missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 12 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, capitolo 3121 Spese per acquisto di beni e servizi, piano gestionale 1, con uno stanziamento di 23.695 euro nel 2018, e 24.240 euro dal 2019. Infatti, prosegue la RT tali competenze sono già attribuite al Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 142 del 2014 e in particolare alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, che manterrà la composizione di un direttore generale e quattro dirigenti di

seconda fascia. Precisa, inoltre, che nell'ambito della suddetta Direzione operano, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 8 del 2015, 4 Divisioni di cui 1 (di posizione dirigenziale di seconda fascia) denominata "Bonifiche e risanamento", che ha competenza in materia di risanamento dei siti inquinati, e 1 (di posizione dirigenziale di seconda fascia) denominata "Difesa del suolo e rischio idrogeologico", che ha competenza in materia di dissesto idrogeologico.

Sul comma 4, afferma che si tratta di modifiche secondo le competenze confermate ai commi precedenti.

Afferma che il comma 5 ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per a carico della finanza pubblica.

Per il comma 6 si limita a descriverne il contenuto.

Sul comma 7 afferma che la riorganizzazione delle strutture del Ministero potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tale adeguamento, finalizzato alla semplificazione e alla razionalizzazione dell'attuale organizzazione, opera una revisione puramente funzionale delle competenze del Ministero per garantire il loro miglior perseguimento.

In relazione al comma 8, ribadisce che esso contiene la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo che il Ministero dell'ambiente provveda all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, con riferimento alle risorse per la segreteria di supporto del Comitato interministeriale, si prende atto della disponibilità delle risorse di cui al capitolo 3121, anche se si rileva che il relativo stanziamento dovrebbe essere calibrato sulle spese di funzionamento di consigli, comitati e commissioni già istituiti presso il Ministero e pertanto non dovrebbe avere margine per ulteriori comitati.

Inoltre, il comma 5 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la puntuale quantificazione delle risorse allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio che dovranno essere trasferite al Ministero dell'ambiente ai sensi del successivo comma 6.

Appare utile una quantificazione delle risorse attualmente previste presso la Presidenza del Consiglio e che saranno oggetto di successivo trasferimento al Ministero dell'ambiente⁵. Un ulteriore chiarimento servirebbe in merito alle risorse che secondo la norma sono "da allocare" alla Presidenza del Consiglio e che per effetto della stessa finiranno invece al Ministero dell'ambiente. Si tratta presumibilmente di risorse che si prevede siano trasferite in corso d'anno.

⁵ Da una sommaria lettura del bilancio di previsione 2018 della Presidenza del Consiglio, si può evidenziare che esso reca uno stanziamento di 190.000 euro per il funzionamento della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (cap.170) e uno di 595.000 euro per le retribuzioni del personale in servizio presso la predetta struttura di missione (cap. 172).

Con riferimento al comma 4, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse con cui il Ministero farà fronte alle nuove competenze attribuite, seppure si rileva che esse sembrano in parte corrispondere a quelle già previste in capo al Ministero⁶.

Articolo 3

(Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità)

Il comma 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nonché le funzioni di competenza statale finora attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità e, in particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 (Fondo per le politiche della famiglia) e all'articolo 1, comma 348, della legge n. 232 del 2016 (Fondo di sostegno alla natalità);

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", di cui al decreto legislativo n. 565 del 1996;

3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge n. 208 del 2015;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega;

c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresì:

⁶ L'attribuzione della competenza sul contrasto e contenimento del danno ambientale e ripristino in sicurezza dei siti inquinati ha una attinenza con la vigente lettera d) dell'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 300/1999 che già prevede in capo al Ministero dell'ambiente la prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento e la lettera b) gli interventi di bonifica dei siti inquinati. L'attribuzione della competenza sulla promozione dell'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse ha un ambito che si intreccia ma appare più ampio di quello della gestione dei rifiuti, di cui alla vigente lettera b).

1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge n. 269 del 1998;

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge n. 285 del 1997;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge n. 18 del 2009. Con riferimento alle politiche in materia di salute, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di coordinamento esprimendo il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero della salute relativamente alle attività volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999;

2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, la cui dotazione finanziaria è riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 rende coerenti con le finalità di cui al comma 1, lettera a), le disposizioni di cui al comma 391 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 relative alla titolarità del potere di emanazione del decreto che stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio della carta della famiglia.

Il comma 3 rende coerenti con le finalità di cui al comma 1, lettera c), le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 285 del 1997 sul potere di convocazione e di organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge n. 269 del 1998 sull'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

Il comma 4 rende coerenti con le finalità di cui al comma 1, lettera d), diverse disposizioni della legge n. 104 del 1992, (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) registrando il passaggio di competenze dal Ministro per gli affari sociali al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità (lett. a)).

Viene inoltre sostituito con la lettera b) il comma 1265 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, stabilendo che gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (in luogo del Ministro della solidarietà sociale), su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Con modificazioni apportate all'articolo 3 della legge n. 18 del 2009 la lettera c) trasferisce dal Ministero del lavoro alla Presidenza del consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale sulla

condizione delle persone con disabilità, con corrispondente sostituzione del soggetto demandato alla sua presidenza (non più il Ministro del lavoro, bensì il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità). Inoltre, con riferimento al medesimo osservatorio, il comma in esame demanda ad apposito DPCM la disciplina della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero non superiore a cinque. Confermando in 3 anni la durata in carica dell'Osservatorio e della sua eventuale proroga, il comma elimina l'obbligo di presentazione di una relazione sull'attività svolta.

La lettera d) affianca al Ministro del lavoro quello delegato per la famiglia e la disabilità nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge n. 112 del 2016 riguardanti l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

La lettera e) aggiunge un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri nella Rete della protezione ed inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, e inserisce quale invitato permanente alle riunioni della Rete il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, ove nominato.

La lettera f), sostituendo il comma 254 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, demanda ad apposito DPCM o ad un decreto del Ministro delegato per la famiglia e la disabilità la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, confermandone la dotazione finanziaria ma modificandone in parte la finalità. Infatti, mentre finora il fondo era destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi intesi al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, la novella prevede che esso sia destinato, più genericamente, ad interventi in materia. Inoltre si rileva che la procedura di emanazione del decreto sopra citato non contempla più il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le successive lettere g), h), i) e l), intervenendo su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2017 e sul comma 947 della legge n. 208 del 2015, attribuiscono funzioni di concertazione, di predisposizione di pareri e di rappresentanza al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

Il comma 5 dispone che per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 6 sopprime, per mere finalità di coordinamento, disposizioni inerenti alla distribuzione di competenze nelle materie di cui al presente articolo.

Il comma 7 destina al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge n. 18 del 2009, uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 8 impone che dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 7, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che l'articolo 3 reca una revisione e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, in materia di politiche per la famiglia, adozioni, infanzia, adolescenza e disabilità. L'intervento normativo è inteso a raccordare alcune competenze, proprie della materia della famiglia, al fine di rendere omogenea e coerente la relativa disciplina, ricomprendendovi i profili relativi alle adozioni, anche internazionali, nonché un più ampio novero di competenze, attinenti all'infanzia e all'adolescenza.

In tale quadro complessivo, la RT si sofferma su alcune specifiche disposizioni riguardanti i processi di trasferimento delle competenze come previsti dal dispositivo, senza nulla aggiungere in linea generale al contenuto delle norme.

Cori riferimento alle funzioni trasferite di segreteria tecnica e per l'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità - per il cui funzionamento il comma 7 dispone uno specifico stanziamento di 250.000 euro per il 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ISPE - la RT rappresenta poi che la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro si è sinora avvalsa di personale esterno sulla base di apposite convenzioni, richiamate da ultimo nell'atto di ricostituzione dell'organismo, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 luglio 2017, secondo cui *"Per l'assolvimento delle funzioni dell'Osservatorio, nonché per il supporto alla segreteria tecnica di cui al comma 1, la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali di cui al comma 1 si avvale delle risorse residue di cui alle convenzioni, con i relativi programmi esecutivi, ancora in essere, stipulate per garantire il supporto all'Osservatorio nelle sue precedenti composizioni e sottoscritte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)- già ISFOL, in data 23 dicembre 2009, in data 29 dicembre 2010 ed in data 19 dicembre 2014"*.

Ciò premesso, mantenendosi in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni istituzionali di gestione dei predetti fondi, il relativo personale non risulta eccedente rispetto alle funzioni, essendo già adibito alle stesse. Analoghe considerazioni possono essere svolte per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Quanto al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni nelle materie di cui all'articolo 3 in oggetto, il comma 5 dispone che le competenti amministrazioni centrali siano tenute a cooperare e ad accordarsi con la Presidenza medesima. L'esercizio delle funzioni trasferite, pertanto, non necessiterà di conseguenti trasferimenti di risorse umane e strumentali. La gestione delle nuove competenze sarà assicurata da una razionalizzazione delle risorse già presenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che saranno utilizzate in ragione delle nuove necessità nei limiti del proprio bilancio interno.

Pertanto, fatto salvo quanto previsto del citato comma 7, resta confermato che le disposizioni dell'articolo 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, appare utile una conferma dell'assunto recato dalla RT circa l'assenza della necessità di potenziare la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le funzioni alla stessa trasferite. Infatti, secondo la RT la Presidenza del Consiglio non necessita di trasferimenti di risorse umane e strumentali in quanto vi sarà una razionalizzazione delle risorse già presenti presso la Presidenza e che saranno utilizzate nei limiti del bilancio. Sarebbero a tale proposito necessari maggiori dettagli in ordine alla razionalizzazione che verrà effettuata dimostrando che vi siano effettivamente risorse umane che possano essere destinate a tali nuovi compiti senza provocare carenze nello svolgimento di altre funzioni. Andrebbe parimenti assicurato che non si determini anche a valere sul bilancio del prossimo esercizio una richiesta di maggiori risorse umane proprio per fare fronte alla gestione delle nuove funzioni trasferite.

In merito alla lettera f) del comma 4, si fa presente che la destinazione del Fondo per il sostegno dei *caregiver* a specifici interventi in materia (anziché a misure di natura legislativa) potrebbe essere suscettibile di determinare una gestione più diretta delle risorse del fondo, che, in presenza di disposizioni attributive di diritti soggettivi, potrebbe determinare esigenze di cassa maggiori rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

Articolo 4

(Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto "Casa Italia" e agli interventi di edilizia scolastica)

Il comma 1 elimina la previsione recata dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017 che aveva istituito il Dipartimento "Casa Italia" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tuttavia l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia" rimane alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 dispone il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse presenti sul fondo per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 del Centro Italia, finalizzate al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico, di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 50 del 2017. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 179 del 2012, per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1.

Il comma 3 elimina dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) i riferimenti alla "Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica" e li sostituisce con quelli al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di attribuire al MIUR la competenza sulle procedure in corso relative all'utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, per le annualità 2018 e 2019.

La RT, con riferimento al comma 1, si limita a descrivere la norma.

Relativamente al comma 2, la RT evidenzia che la norma si rende necessaria per favorire la conclusione di un procedimento già avviato con specifico avviso pubblico del MIUR relativo al finanziamento di verifiche di vulnerabilità sismica per gli edifici scolastici. Infatti, per evitare una duplicazione delle procedure, le verifiche di vulnerabilità sugli edifici scolastici delle zone sismiche classificate 1 e 2 sono state previste con finanziamenti statali sia dall'art. 20-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, con gestione a carico del MIUR, sia con le risorse di cui dall'art. 41, comma 3, lettera a), numero 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, gestite dal Dipartimento Casa Italia.

Con la soppressione del Dipartimento "Casa Italia" e per evitare ritardi nell'autorizzazione degli enti beneficiari, anche alla luce del termine del 31 agosto 2018 previsto dall'art. 20-*bis*, comma 4, del citato decreto-legge n. 8 del 2017 per effettuare le verifiche di vulnerabilità sulle scuole, la norma in questione consente di riassegnare le risorse gestite dal suddetto Dipartimento al Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap. 7105) di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge n. 179 del 2012, iscritto nello stato di previsione del MIUR, per garantire un'autorizzazione unica e una gestione congiunta degli interventi. Per la RT il comma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al comma 3, la RT afferma che a seguito della mancata riconferma della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del consiglio dei ministri (istituita con DPCM 27 maggio 2014), si attribuisce al MIUR la competenza sulle procedure in corso relative all'utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, sia per l'annualità 2018 sia per l'annualità 2019. Per la RT il comma non comporta nuovi o maggiori oneri.

Nel complesso, secondo la RT, dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente alla riassegnazione al fondo unico per l'edilizia scolastica delle risorse presenti sul fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, finalizzate al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, atteso che né la RT riferita al decreto-legge n. 50 del 2017 né l'attuale RT forniscono dati circa l'entità delle risorse da riassegnare e al fine di avere contezza dell'entità delle risorse interessate dalla norma, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità delle risorse oggetto di riassegnazione. Sul punto, si rileva che tali risorse, mentre a legislazione vigente sono destinate unicamente nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per effetto della presente norma sono destinate alle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1

dell'intero Paese⁷. Tale circostanza potrebbe variare l'entità delle risorse da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e determinare richieste di ulteriori finanziamenti laddove le risorse in esame risultassero insufficienti, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, andrebbe assicurato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa adempiere alla competenza assegnata dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

⁷ Ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017 viene però assicurata la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2018 [Nota di lettura n. 16](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (**Atto del Governo n. 24**)
- Lug 2018 [Nota di lettura n. 18](#)
Modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza (**Atto del Governo n. 27**)
- " [Nota di lettura n. 19](#)
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (**Atto del Governo n. 25**)
- " [Nota di lettura n. 20](#)
Requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (**Atto del Governo n. 31**)
- " [Nota di lettura n. 24](#)
A.S. 542: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante"
- " [Nota di lettura n. 15](#)
Schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/47CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (**Atto del Governo n. 23**)
- " [Nota di lettura n. 21](#)
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (**Atto del Governo n. 20**)
- " [Nota di lettura n. 22](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (**Atto del Governo n. 29**)
- " [Nota di lettura n. 23](#)
Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (**Atto del Governo n. 33**)
- " [Nota di lettura n. 24](#)
A.S. 542: "Conversione in legge del D.L. 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante"
- " [Nota di lettura n. 27](#)
A.S. 624: ""Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici"
- " [Elementi di documentazione n. 2](#)
A.C. 850 e A. C. 851 "Rendiconto 2017 e Assestamento 2018"